

i quaderni del consumatore

**LE COMUNITÀ
ENERGETICHE E LA
FIGURA DEL PROSUMER**



Carlo De Masi

Presidente Adiconsum

Gentile Consumatore,

Viviamo in un momento storico in cui la consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni sull'ambiente è sempre più diffusa. Il cambiamento climatico è una realtà che ci riguarda tutti e richiede un impegno concreto da parte di ciascuno di noi, singolarmente e come parte di una comunità.

Gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti anche nel nostro paese, indicano la necessità di ripensare il nostro modo di consumare e produrre cercando una sostenibilità guidata dal buon senso che produca benefici per le persone e per l'ambiente. In questo contesto, l'autoconsumo energetico rappresenta una scelta non solo sostenibile, ma anche intelligente. Produrre l'energia che consumiamo direttamente nelle nostre case o nei nostri edifici significa ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, contribuire a diminuire le emissioni di gas serra, risparmiare sulle bollette e riuscire a contrastare il fenomeno della povertà energetica che riguarda sempre più famiglie.

Ed è proprio per portare un aiuto ai consumatori che nasce questa guida sul tema dell'Autoconsumo diffusa realizzata da Adiconsum in collaborazione con Edison. Nelle prossime pagine troverai alcune informazioni essenziali per comprenderne il funzionamento, le opportunità e gli aspetti da migliorare.

Buona Lettura!

L'Europa e il concetto di autoconsumo diffuso

Gli avvenimenti occorsi negli ultimi anni in un preoccupante susseguirsi di pandemie, guerre e conflitti internazionali hanno lasciato agli europei una pesante eredità: la consapevolezza che l'approvvigionamento di energia non può più essere affidato alle volubili fluttuazioni della politica estera.

Allo stesso tempo le emergenze sociali e l'inesorabile aumento dei fenomeni climatici estremi, con il conseguente carico di danni e morti, hanno reso gli Stati membri più coscienti rispetto ad un'altra esigenza che viaggia di pari passo: l'adozione della sostenibilità integrale capace di garantire una piena valorizzazione delle risorse e al tempo stesso della comunità.

Efficienza energetica e sostenibilità integrale sono le due parole che nei prossimi anni, speriamo, ci accompagneranno verso la giusta transizione verde.

Il concetto di **autoconsumo** è una sintesi perfetta di questi due termini: consiste nella possibilità di consumare in loco - nella propria abitazione, in un ufficio, in uno stabilimento produttivo, ecc. - l'energia elettrica prodotta dal sole attraverso l'impianto fotovoltaico per far fronte ai propri fabbisogni energetici e può avvenire in forma "fisica" o "virtuale".

Produrre e consumare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico nello stesso sito - ad esempio nella propria abitazione o nel proprio edificio - vuol dire contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'autoconsumo fisico

Prevede di collegare i pannelli fotovoltaici all'utenza di casa, magari utilizzando una batteria di accumulo per conservare l'energia prodotta.

L'autoconsumo virtuale - Tecnologia alla base dell'autoconsumo diffuso

Non richiede realizzazione di reti né installazione di contatori dedicati, ma utilizza la rete elettrica pubblica: può autoconsumare virtualmente anche chi non ha un impianto rinnovabile connesso alla propria utenza.

All'interno dell'autoconsumo diffuso troviamo varie **configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER)**:

- Le Comunità Energetiche Rinnovabili
- Gruppi di autoconsumatori o autoconsumo collettivo (es. un condominio che utilizza il fotovoltaico)
- Autoconsumatori individuali a distanza (consumatori finali che producono in un luogo per poi usare l'energia rinnovabile prodotta in un altro luogo, attraverso la rete di distribuzione).

In Italia, **l'iter di regolamentazione dell'autoconsumo diffuso inizia nel 2021; attualmente il GSE ha prodotto un testo di regole operative che, congiuntamente alla revisione del TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) definito da ARERA** rappresentano un punto fondamentale per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell'Autoconsumo diffuso in generale.

Nel mentre l'Europa incoraggia l'autoconsumo diffuso tramite una serie di interventi che ne semplificano la burocrazia limitandone i costi. **La direttiva europea RED III, il cui recepimento è previsto per maggio 2025**, mette al centro di tutto la produzione di energia tramite fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici.

Questo presuppone una forte spinta sui green loan, ovvero dei prestiti verdi agevolati che permetteranno di migliorare l'efficiamento energetico della casa, migliorando l'isolamento termico e installando impianti rinnovabili.

I green loan che arriveranno saranno, per intenderci, molto simili al Fondo prima casa della CONSAP, ovvero **avranno dei tassi estremamente agevolati** e potranno contare su garanzie da parte dello Stato.

Difficilmente, invece, sarà possibile trovare iniziative simili a quelle del bonus 110% (attualmente l'ammortamento fiscale è del 50%).

La RED III, inoltre, prevede anche l'individuazione negli Stati europei di alcune "zone di accelerazione", dove le pratiche burocratiche per ottenere ed eseguire interventi di efficientamento energetico saranno molto brevi.

In particolare, all'interno di queste zone di accelerazione, non ci potrà essere una pratica per l'installazione di strutture per la produzione di energia rinnovabile superiore a 12 mesi.

Al contrario, fuori dalle zone di accelerazione, i permessi potranno richiedere anche 24 mesi.

Attualmente l'Italia vive in una condizione particolare: da una parte **siamo il Paese che accede ad un maggior numero di incentivi** rispetto agli altri Paesi europei, dall'altra siamo meno legati al concetto di associazionismo e "comunità" e questo ci rende più difficile percepire immediatamente i vantaggi legati alle diverse configurazioni di autoconsumo.



Cos'è una comunità energetica rinnovabile e che cosa è l'autoconsumo collettivo

Parlare di Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia è complesso: le novità che riguardano questo argomento continuano a susseguirsi, rendendo sempre più difficile per il consumatore che si avvicina per la prima volta all'argomento capire cosa sono, come funzionano e soprattutto quali sono i vantaggi di questi strumenti. Prima di tutto vediamo cos'è effettivamente una Comunità Energetica Rinnovabile (CER):

Possiamo definire le Comunità Energetiche come un soggetto giuridico che raccoglie persone fisiche, piccole e medie imprese e soggetti pubblici, enti del terzo settore che, utilizzando fonti rinnovabili, autoconsumano, producono e rivendono energia.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria – primo punto di ingresso dell'energia elettrica, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

In pratica: un gruppo di persone decidono di mettere in comune l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici che può essere autoconsumata direttamente o condivisa tra i membri, inoltre possono scambiare tra loro le eccedenze di energia prodotta a prezzi vantaggiosi o venderle sul mercato. Non possono essere membri o soci di una CER:

- Grandi imprese
- PA centrali
- Imprese con codice ATECO 35.11.00 e 35.14.00 (imprese produttrici di energia).

Nonostante ciò, questi specifici enti possono ricoprire un ruolo di soggetto terzo. La caratteristica principale di una Comunità Energetica Rinnovabile è quella di **creare benefici ambientali, sociali ed economici a livello locale**. Il beneficio più grande è quello di

risparmiare tutelando il proprio territorio e favorire lo sviluppo della propria comunità. Il profitto generato dalla vendita dell'energia, pur esistendo, passa in secondo piano ed è un beneficio secondario (ed infatti è espressamente specificato che una comunità energetica non può diventare attività prevalente e quindi fonte primaria di guadagno).

Autoconsumo collettivo

Per alcuni versi l'autoconsumo collettivo può essere visto come una CER "semplificata", nel senso che l'estensione si limita ad un singolo edificio o condominio e non vi è il bisogno di creare un nuovo soggetto giuridico; inoltre l'autoconsumo collettivo è aperto anche a PA centrali e grandi imprese, ad esclusione di quelle con codice ATECO 35.11.00 e 35.14.00. Dal punto di vista degli incentivi, in particolare, l'autoconsumo collettivo beneficia di alcuni elementi aggiuntivi come i contributi di valorizzazione relativi alla distribuzione e alle perdite di rete evitate.¹

"Si può definire autoconsumo collettivo il consumo di un gruppo di almeno due auto consumatori di energia rinnovabile (non necessariamente persone fisiche) che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio: in sostanza viene considerato autoconsumatore collettivo un cliente finale che, operando in propri siti entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile da impianti (di potenza non superiore a 1 MW) ubicati nel medesimo edificio o condominio per il proprio consumo e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché - per gli autoconsumatori che non sono costituiti da nuclei familiari - tali attività non costituiscano l'attività commerciale, industriale o professionale principale."²

¹ I contributi sono limitati alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui è riferito il gruppo) - fonte: GSE

² Fonte: ENEA

I ruoli all'interno dell'autoconsumo collettivo e all'interno della Comunità Energetica

Quando si parla di autoconsumo è fondamentale capire bene fin da subito quali sono gli attori principali del processo:

Consumatore finale: Consumatore che non produce energia, ma la preleva dal sistema pagando un corrispettivo.

Prosumer: Consumatore che possiede un impianto fotovoltaico per produrre energia, utilizza l'energia raccolta per le proprie esigenze e immette nella rete quella che non usa per dividerla.

Produttore: Si limita a produrre energia e la condivide attraverso la rete.

Ovviamente ogni POD – punto di prelievo dell'energia elettrica - o impianto può appartenere solamente ad una singola configurazione di autoconsumo; tuttavia se si possiedono più POD/impianti diversi questi possono essere inseriti in diverse configurazioni di autoconsumo. In termini di ruoli, le configurazioni di autoconsumo diffuso come la CER e autoconsumo collettivo introducono una nuova figura, quella del Referente:

Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.³

Non vi sono limiti o vincoli su chi possa svolgere il ruolo di Referente (amministratori di condominio, rappresentanti legali del condominio/edificio, autoconsumatori stessi o un produttore "terzo" di un impianto/UP (unità produttiva) la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCo (Energy Service Company – imprese specializzate nell'offrire servizi necessari per

³ Fonte GSE

realizzare interventi di efficienza energetica - certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri). Il ruolo di referente è un compito che richiede un certo impegno in termini burocratici e una buona conoscenza delle regole⁴, per questa ragione è consigliabile disporre di una buona dimestichezza con la normativa e i regolamenti da seguire. In particolare, la gestione amministrativa di una CER richiede di:

- Curare i rapporti con il GSE – Gestore Servizi Energetici
- Elaborare il rendiconto annuale con ripartizione delle entrate tra gli utenti (formalmente da predisporre a cura del consiglio direttivo e da approvare con delibera dell'assemblea, entro i termini statutari)
- Presentare la Dichiarazione dei redditi modello ENC (Enti Non Commerciali) nel caso venga percepito un corrispettivo per la vendita di energia, avendo il referente esercitato la facoltà di cessione (l'IVA non viene applicata poiché la CER non può essere ente commerciale)
- Pagare le accise.



⁴ In proposito è consigliabile leggere sul sito del GSE “DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”

Contributi per le CER

Rispetto ad altri Paesi europei, in Italia, le CER - e in generale tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso - tendono ad essere più convenienti per via di una serie di incentivi ed iniziative, vediamo tutto nel dettaglio: **Contributo Conto capitale del 40% (riservato alle CER in Comuni sotto i 5.000 abitanti)**

Si tratta di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, basato sulle spese ammissibili previste:

- **Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili** (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc ...)
- **Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software**, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio.

Connessione alla rete elettrica nazionale

- **Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche** il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera (finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso al finanziamento).
- **Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo** essenziali all'attuazione del progetto (finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso al finanziamento).

Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo

- **Opere edili strettamente necessarie** alla realizzazione dell'intervento.
- **Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari**, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni (finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso al finanziamento)
- **Direzioni lavori, sicurezza** (finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso al finanziamento)

I massimali per i contributi variano in base alla potenza dell'impianto, ecco un breve riepilogo:

<i>Potenza impianto</i>	<i>Massimale</i>
$P \leq 20 \text{ kW}$	1500 €/kW
$20 \text{ kW} < P \leq 200 \text{ kW}$	1200 €/kW
$200 \text{ kW} < P \leq 600 \text{ kW}$	1100 €/kW
$600 \text{ kW} < P \leq 1000 \text{ kW}$	1050 €/kW

Tariffa Premio

Si tratta di un incentivo valido per 20 anni che permette di accedere ad una tariffa più vantaggiosa per l'energia messa in condivisione.

Si compone di una parte fissa e di una parte variabile:

- Parte fissa per 20 anni più alta per gli impianti di piccola taglia, più bassa per gli impianti più grandi
- Parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia, che aumenta se il prezzo di mercato diminuisce.

Vi è inoltre un massimale sulla tariffa massima dell'impianto che varia a seconda dell'area geografica:

Potenza (P) nominale KW	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti FTV (Fotovoltaico)		
				Sud	Centro	Nord
$P \leq 200$	80 €/MWh (più componente geografica per FTV)	0÷40 €/MWh	120€	120€	124€	130€
$200 < P \leq 600$	70 €/MWh (più componente geografica per FTV)	0÷40 €/MWh	110€	110€	114€	120€
$P > 600$	60 €/MWh (più componente geografica per FTV)	0÷40 €/MWh	100€	100€	104€	110€

Corrispettivo di valorizzazione

Un ulteriore incentivo: per ogni kWh di energia elettrica autoconsumata “il GSE riconosce un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione”.⁵

La tariffa di trasmissione è quella che copre i costi per il trasporto dell’energia sulla rete di trasmissione nazionale; l’incentivo è pari a 10,57 €/MWh.

	CER	Autoconsumo Collettivo	Autoconsumatore a distanza
Trasmissione	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh	10,57 €/MWh
Distribuzione		0,65 €/MWh	
Perdite di rete evitate		1,2% in MT (media tensione) e 2,6% in BT (bassa tensione) del prezzo zonale di mercato	

NB: I corrispettivi di valorizzazione su distribuzione e perdite di rete evitate si applicano solo alla parte dell’energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell’edificio o nel condominio a cui è riferito l’autoconsumo collettivo.



⁵ Fonte: GSE

La costituzione di una CER: Atto costitutivo, Statuto e Regolamento

Il primo passo da compiere è, innanzitutto, raccogliere un gruppo di persone disponibili ad unirsi e individuare le superfici in cui vogliamo installare gli impianti.

Ora che abbiamo un seguito di persone e dei luoghi idonei per l'impianto dobbiamo:

- redarre un atto costitutivo dell'ente che andremo a formare (es. APS – Associazione di Promozione Sociale);
- redigere uno Statuto;
- stilare un Regolamento ovvero un documento che illustri modalità e condizioni della nostra CER, indicando anche come i proventi di questa attività saranno ripartiti;
- individuare il referente per la nostra CER.

Una volta raccolti i preventivi di connessione è possibile verificare in via preliminare con il GSE se il **progetto può accedere ai benefici** (questo passaggio è facoltativo, ma raccomandato).

Ora dobbiamo chiedere **l'autorizzazione per installare l'impianto alla Pubblica Amministrazione** e connetterlo alla rete; una volta ricevuta l'autorizzazione possiamo procedere con la realizzazione dell'impianto e richiedere l'allaccio alla rete.

Ultimo step: Richiedere al GSE il servizio per l'autoconsumo diffuso.

Se, invece, preferisci usufruire di un servizio "chiavi in mano", **molti professionisti del settore energetico forniscono questo tipo di servizio**, un buon compromesso tra benefici e tempo impiegato per la gestione.

Che tipo di CER?

A seconda delle dimensioni della CER che vogliamo creare, è opportuno individuare la tipologia di ente più adatto.

Se la nostra CER sarà di piccole dimensioni, possiamo pensare di registrarla come APS (Associazione di Promozione Sociale). Si tratta di una soluzione con pochi costi di gestione ottimale per impianti di potenza complessiva inferiori a 200 KW e un numero di membri che si

aggira tra 20 e 100. Un altro vantaggio di questa forma è che non vi sono ostacoli all'ingresso nella CER da parte di enti locali.

Tra gli svantaggi dell'APS c'è la non deducibilità dell'IVA e l'autonomia patrimoniale imperfetta.

Chiariamo meglio quest'ultimo termine: quando si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, ci si riferisce ad una particolare condizione giuridica in cui i beni appartenenti ad un ente o ad una società sono parzialmente separati da quelli delle persone che ne fanno parte (soci o associati). In pratica, questo vuol dire che:

- I creditori dell'ente potranno rivalersi solo sui beni intestati all'ente stesso per soddisfare i loro crediti
- Se i beni dell'ente non saranno sufficienti, i creditori potranno rifarsi anche sui beni personali di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Quindi c'è una separazione patrimoniale, ma non totale, tra ente e soci/associati. Da qui il termine "imperfetta".

Diverso è il caso dell'autonomia patrimoniale perfetta, dove i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio della società.

Se la nostra CER sarà di medie/grandi dimensioni, cioè con impianti di potenza superiore a 200 kW e oltre i mille membri, la soluzione più logica è quella di **realizzare una società cooperativa**.

In questo modo l'autonomia patrimoniale sarà perfetta, l'IVA deducibile, e sarà quindi possibile raccogliere capitale attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla struttura.

Inoltre, le cooperative a scopo mutualistico come le CER possono godere di vantaggi fiscali visto che solo una parte del reddito è imponibile.

Ovviamente ci sono anche delle criticità: la prima è che i **costi di costituzione e gestione sono alti rispetto alle APS**, poiché la cooperativa si configura come ente commerciale e **non vi è la defiscalizzazione degli incentivi**; inoltre l'ingresso degli enti locali in una cooperativa è **soggetto a delle regole precise (TUSP)**.

Infine, **se la nostra CER avrà una forte partecipazione comunale**, sarà più opportuno utilizzare una **fondazione di partecipazione**,

espressamente ammessa dalla Corte dei Conti per le iniziative di partenariato pubblico-privato (PPP).

Prevede una forma di partecipazione qualificata da parte del Comune.

In questo caso i costi di costituzione e gestione sono alti perché la fondazione deve essere costituita dinanzi al notaio con l'attribuzione della personalità giuridica. Il Comune o altro soggetto pubblico intenzionato a partecipare in questo caso deve applicare il Codice dei Contratti Pubblici.

Per quanto riguarda lo statuto, sul sito del GSE viene chiaramente indicato quali sono i punti fondamentali che devono essere necessariamente riportati all'interno:

“Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la

- partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
 - è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.”⁶

Nel caso dei gruppi di autoconsumo collettivo, non vi è la necessità di creare un nuovo soggetto giuridico, come illustrato dal GSE:

“Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione” di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Nel caso di condomini, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE ”

⁶ <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>



I benefici delle Comunità Energetiche

Le Comunità Energetiche e in generale tutte le possibili configurazioni di autoconsumo collettivo includono diversi benefici.

Iniziamo dicendo che sì, c'è un risparmio in bolletta che può arrivare a coprire il 10% del costo annuale. Si calcola che, in Italia, il PBT (Pay Back Time), ovvero il tempo per coprire l'investimento per la realizzazione di una comunità energetica, è di 11 anni. Si tratta di una tempistica verosimile che però potrebbe far titubare alcuni consumatori: 11 anni sono effettivamente un bel lasso di tempo; tuttavia se intorno alla Comunità Energetica si sviluppassero altri servizi (es. mobilità elettrica) i conti potrebbero cambiare radicalmente, non solo dal punto di vista economico (che ha il suo peso e potrebbe coincidere, ad esempio, con un aumento di valore delle case nella zona in cui sorge la comunità), ma soprattutto da quello sociale (più servizi, migliore qualità della vita). La legge non stabilisce specifiche modalità di ripartizione dei benefici prodotti dalla CER, lasciando quindi i suoi membri liberi di scegliere le modalità più opportune. La ripartizione dei benefici dovrà quindi essere stabilita dai membri della CER tramite un regolamento che stabilirà i criteri di ripartizione del beneficio ottenuto (redistribuzione in base ai consumi, investimenti su progetti territoriali), comprese le modalità di rientro dell'investimento, qualora l'energia dell'impianto non fosse messa a disposizione gratuitamente. Questo è il vero cuore dell'autoconsumo collettivo: **la possibilità di migliorare le condizioni di vita della comunità realizzando nuovi servizi a beneficio di ambiente e persone.** Facciamo alcuni esempi:

Gli aderenti ad una CER possono realizzare dei gruppi di acquisto per ottenere beni e servizi a prezzo scontato o stipulare convenzioni con venditori di beni e servizi. Gli aderenti ad una CER possono partecipare a bandi e ottenere sovvenzioni a seconda del soggetto giuridico. Le CER possono garantire una maggiore stabilità per sistema elettrico nazionale offrendo servizi ancillari. Una CER può reinvestire una parte dei profitti per realizzare nuovi servizi e iniziative per migliorare la comunità, contrastare l'isolamento sociale e aiutare le famiglie.

Per funzionare veramente bene una CER deve diventare quindi una vera comunità che non si limita a produrre e vendere energia, ma che realizza benessere per i suoi appartenenti. Di cosa necessitano i consumatori?

Affinché i consumatori si sentano tutelati nell'unirsi ad una Comunità Energetica e far sì che questa stessa possa prosperare, è importante garantire alcuni diritti fondamentali.

I consumatori dovrebbero:

1. Avere accesso a informazioni precontrattuali chiare
2. Essere in grado di esaminare le offerte della Comunità Energetica nell'ambito degli strumenti di confronto dei prezzi
3. Avere accesso ad efficaci sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
4. Avere il diritto di cambiare fornitore con la garanzia che non saranno disconnessi
5. Godere di uno standard elevato di servizio clienti
6. Essere rassicurati sul fatto che i loro dati saranno trattati in linea con le disposizioni del GDPR – General Data Protection Regulation – il Regolamento per la protezione dei dati personali.

Sarà inoltre necessario migliorare i servizi alla base della Comunità Energetica, ecco dei suggerimenti che potrebbero essere utili:

- Poiché i siti web delle Comunità Energetiche sono spesso gestiti da volontari, potrebbe essere utile **realizzare uno standard/modello di riferimento per siti web** in modo che chiunque possa realizzare un sito mettendo in evidenza le informazioni fondamentali e quindi aiutare i consumatori in una scelta consapevole, soprattutto in materia di informazioni precontrattuali
- Permettere alle persone di **visualizzare le Comunità Energetiche all'interno dei comparatori di servizi per l'energia elettrica**
- **Dare visibilità al fatto che i diritti dei consumatori sono applicabili allo stesso modo sia nel caso di fornitura tradizionale sia all'interno delle Comunità Energetiche.**



La Direttiva “Case Green”

Il 12 aprile 2024, il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la proposta di Direttiva europea relativa alla riqualificazione energetica degli edifici sia pubblici che privati (EPBD–Direttiva sulla Prestazione Energetica in Edilizia), meglio conosciuta come Direttiva “Case green”. La Direttiva, entrata in vigore il 28 maggio 2024, sarà diversa da quella prospettata all’inizio dell’iter legislativo. **I tempi:** I Paesi europei hanno 24 mesi di tempo per accogliere la direttiva e legiferare in merito. **Cosa prevede la direttiva Case Green per le abitazioni residenziali:** Non si tratterà più di cambiare classe energetica alla propria casa, ma di ridurre le emissioni: il consumo medio di energia negli edifici residenziali dovrà scendere del 16% entro il 2030, per poi raggiungere l’obiettivo del -20/-22% entro il 2035. Questi tagli alle emissioni dovranno provenire in quota maggioritaria (55%) da ristrutturazioni di edifici ad alto consumo di energia, mentre il restante 45% dipenderà dalle politiche del singolo Stato. Entro la fine del 2050, gli immobili dovranno arrivare ad emissioni 0, mentre dal 2030 gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a 0 emissioni. Infine, entro il 2040, è previsto lo switch off per le caldaie alimentate a combustibili fossili (a partire da questa data non si potranno installare impianti con questa alimentazione) e, a partire dal 2025, non si potranno più richiedere le agevolazioni per caldaie autonome. Per immobili a 0 emissioni o Zero Emissions Buildings (ZEB), si intendono edifici che rispettino determinate caratteristiche:

- Basso consumo energetico e comunque non derivante da fonti fossili
- Fonti energetiche da energie rinnovabili o da Comunità Energetiche; è prevista anche la possibilità di utilizzo di gas rinnovabili, nucleare, biogas e idrogeno.

Esenzioni: Gli edifici di alto valore storico, ospedali, caserme e quelli inferiori a 50 m² sono esentati dai requisiti minimi di prestazioni energetiche (MEPS - European Union Minimum Energy Performance Standards).



Il progetto “**DICO Sì – Diritti Consapevolezza Opportunità Strumenti Inclusion – Per la cittadinanza digitale piena e consapevole**”, avviato da Adiconsum già nel 2022, con il finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito delle Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (DM 6/5/2022 articolo 5), pone come obiettivo principale quello di **sviluppare tra i consumatori un approccio socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibile nei confronti della digitalizzazione e del consumo**, in particolare intende:

- **Avvicinare i consumatori al concetto di consumo sostenibile** con particolare attenzione alla sostenibilità digitale e all’acquisizione di competenze digitali di base.
- **Tracciare un quadro di riferimento multisettoriale ed esaustivo del concetto di consumo sostenibile**, indagando e misurando l’impatto socio-economico della recente crisi globale (dovuta a pandemia, guerra, crisi energetica) sul potere di acquisto dei consumatori e sulle tendenze attuali di consumo andando ad ipotizzare scenari futuri, con focus su specifiche aree di interesse.
- **Promuovere l’Inclusione dei portatori di interesse** nella realizzazione di un processo collaborativo per l’attuazione di un consumo sostenibile che veda il coinvolgimento di tutti gli attori e che riservi **un ruolo centrale alla figura del consumatore**.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.adiconsum.it



LIVECHAT

Attiva dal lunedì al venerdì

9.30 - 12.30 / 15 - 17

Facciamo
crescere
le tue tutele
di consumatore!

Firma il tuo **5xmille** ad Adiconsum
C.F. 96107650580

segui su



www.adiconsum.it



ADICONSUM

Associazione Difesa Consumatori APS

dal 1987